

# Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail [info@vannivaleri.it](mailto:info@vannivaleri.it)

<http://www.vannivaleri.it> posta elettronica certificata: [vanni@pec.vannivaleri.it](mailto:vanni@pec.vannivaleri.it)



Per\_Ind\_Valeri\_Vanni - QM.doc

PAG. 1 DI 7

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

## NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE/ LE QUASI MACCHINE

**Le QUASI MACCHINE sono:** *insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.*

### Pertanto le quasi macchine possono essere:

- Sistemi di azionamento oleoidraulici (per es. centraline oleoidrauliche), che non hanno un'applicazione ben determinata, se non dopo la loro integrazione nella macchina
- Sistemi di azionamento pneumatici (per. es. cilindro + valvola di pilotaggio), che non hanno un'applicazione ben determinata, se non dopo la loro integrazione nella macchina
- Sistemi di azionamento elettrici (per es. drive, cavi e motore elettrico), che non hanno un'applicazione ben determinata, se non dopo la loro integrazione nella macchina
- Sistemi che costituiscono quasi una macchina, destinati ad essere incorporati nelle macchine o con altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina

### Pertanto non possono essere considerate quasi macchine:

- Le macchine che pur avendo un'applicazione ben determinata, sono prive dei sistemi di azionamento (per. es. prive di drive e motori elettrici, cilindri, etc...).

Con la Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, il normatore chiarisce che "Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle quasi-macchine mediante una **PROCEDURA SPECIFICA**". Tale **PROCEDURA SPECIFICA** è riportata nell'**Art. 13**.

In sostanza, gli obblighi per le quasi-macchine non si discostano molto dagli obblighi per le macchine, dovendo il Fabbricante o colui che immette nel mercato macchine o quasi-macchine, attenersi a:

- 1) Predisporre la **Documentazione Tecnica**.
- 2) Applicare le **Norme Tecniche Armonizzate** che indichino i RESS coperti da tali norme.
- 3) Individuare le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e indicazione di eventuali rischi residui (implicitamente effettuare la **Valutazione dei Rischi sui RESS pertinenti**).
- 4) Predisporre la **Dichiarazione di Incorporazione** dove, tra l'altro, occorre **indicare i RESS applicati e rispettati**, nonché **identificazione della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica che deve essere stabilita nella Comunità**.
- 5) Predisporre le **Istruzioni di Assemblaggio**

**Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione** per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati  
**Analisi tecnica delle macchine e degli impianti** in riferimento al D. Lgs. 81/2008

**Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo** nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

**Corsi di formazione** sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

**Servizio di consulenza con abbonamento annuale** per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete



## Direttiva Macchine 2006/42/CE: Estratto relativo alle "quasi-macchine"

### Considerando

...omissis...

(16) Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino alle **quasi-macchine** nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle **quasi-macchine** mediante una procedura specifica

### Art. 1 Campo di applicazione

...omissis..

g) **quasi-macchine**.

### Art. 2 Definizioni

...omissis...

g) «**quasi-macchine**»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una **quasi-macchina**. Le **quasi-macchine** sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre **quasi-macchine** o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;

h) «**immissione sul mercato**»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una **quasi-macchina** a fini di distribuzione o di utilizzazione;

i) «**fabbricante**»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una **quasi-macchina** oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della **quasi-macchina** con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una **quasi-macchina** oggetto della presente direttiva;

k) «**messa in servizio**» primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva; (*n.d.r. - la messa in servizio non è prevista per le quasi-macchine*)

### Art. 4 Sorveglianza del mercato

...omissis...

2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le **quasi-macchine** possano essere immesse sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le riguardano.

3. Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine e delle **quasi-macchine** alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.



## Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio

...omissis...

2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una **quasi-macchina**, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.

## Art. 6 Libera circolazione

...omissis...

2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di **quasi-macchine**  
3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di **quasi-macchine** non conformi alla presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o **quasi-macchine** non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

## Articolo 13. Procedura per le quasi-macchine

1. Il fabbricante di una **quasi-macchina**, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano

- a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
- b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
- c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.

2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la **quasi-macchina** fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.



## ALLEGATO II – DICHIARAZIONI

### 1. CONTENUTO

...omissis...

#### B. Dichiarazione di Incorporazione di quasi-macchine

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della **quasi-macchina** e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della **quasi-macchina**, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la **quasi-macchina** è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti.  
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle **quasi-macchine**. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della **quasi-macchina**;
6. una dichiarazione secondo cui la **quasi-macchina** non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

### 2. CUSTODIA

...omissis...

Il fabbricante della **quasi-macchina** o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della **quasi-macchina**.



## ALLEGATO VI

### Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine

Le istruzioni per l'assemblaggio delle **quasi-macchine** devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute.

Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale **quasi-macchina** sarà incorporata o dal suo mandatario.

## ALLEGATO VII

...omissis...

### B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine

Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.

Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della **quasi-macchina** nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. Essa comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto:

- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
  - i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
  - ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
  - iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
  - iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
  - v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

**Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione** per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati  
**Analisi tecnica delle macchine e degli impianti** in riferimento al D. Lgs. 81/2008

**Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo** nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

**Corsi di formazione** sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

**Servizio di consulenza con abbonamento annuale** per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

# Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail [info@vannivaleri.it](mailto:info@vannivaleri.it)

<http://www.vannivaleri.it> posta elettronica certificata: [vanni@pec.vannivaleri.it](mailto:vanni@pec.vannivaleri.it)



Per\_Ind\_Valeri\_Vanni - QM.doc

PAG. 6 DI 7

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza.

Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.

Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.

La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.

**Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione** per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati  
**Analisi tecnica delle macchine e degli impianti** in riferimento al **D. Lgs. 81/2008**

**Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo** nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

**Corsi di formazione** sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

**Servizio di consulenza con abbonamento annuale** per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

# Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail [info@vannivaleri.it](mailto:info@vannivaleri.it)

<http://www.vannivaleri.it> posta elettronica certificata: [vanni@pec.vannivaleri.it](mailto:vanni@pec.vannivaleri.it)



Per\_Ind\_Valeri\_Vanni - QM.doc

PAG. 7 DI 7

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

## CONCLUSIONE

Pertanto sia **le analisi dei rischi** sia i **documenti delle Vs macchine** (per. es. fascicolo tecnico, manuale delle istruzioni per l'uso, etc...), potrebbero **non essere aggiornati** secondo il comparto normativo vigente.

**Per. Ind. Valeri Vanni** con il proprio staff tecnico è referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU. Questa collaborazione porta alla **fornitura di un servizio ingegneristico, specialistico e costantemente aggiornato con l'evoluzione tecnica nel settore della sicurezza delle macchine e degli impianti**, nel centro Italia.

**Per. Ind. Valeri Vanni si propone come referente** per la risoluzione delle problematiche legate all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

**Per. Ind. Valeri Vanni** possiede adeguate competenze tecniche nel settore per l'analisi dei rischi, lo sviluppo della documentazione a carico del PRODUTTORE e tutte le ulteriori attività formative nel settore, in merito a:

Incontri tecnici - corsi di formazione,

Aggiornamento delle analisi dei rischi (in virtù delle nuove norme tecniche)

Esecuzione dei calcoli al fine di identificare il PL o SIL

Aggiornamento dei fascicoli tecnici (in virtù delle nuove norme tecniche)

Aggiornamento dei manuali delle istruzioni per l'uso (in virtù delle nuove norme tecniche)

**Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione** per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati  
**Analisi tecnica delle macchine e degli impianti** in riferimento al D. Lgs. 81/2008

**Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo** nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

**Corsi di formazione** sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

**Servizio di consulenza con abbonamento annuale** per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete